

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Domenico Nese



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 10.04.2015

**OGGETTO:** Regolamento Comunale di Igiene, Sanità e tutela Ambientale – Modifica ed integrazione.

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 23 APR. 2015

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

23 APR. 2015

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 23 APR. 2015

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di aprile, alle ore 20.00, nella sala del Palazzo di Città (ex Pretura) del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		VICIDOMINI Maria	SI	
CIUCCIO Roberto	SI		CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale		SI	VOZA Roberto	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		TEDESCO Carmine	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo		SI	DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, MONTEFUSCO, DI LUCIA, VOZA, SICA

Consiglieri

Presenti n. 14  
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Rientrano i Consiglieri Comunali Mazze e Pagano.  
Relaziona l'argomento l'Assessore Voza Eustachio.

Il Sindaco Ringrazia la Commissione Statuto e Regolamento e Consiglieri Comunali perché finalmente viene aggiornato un Regolamento datato 1984.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione proposta dell'Assessore alla Sanità, avv. Eustachio Voza;

Considerato:

- che il vigente Regolamento di igiene di questo Comune risale al 1984;
- che nuove norme sono state dettate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della salute ed in materia ambientale;

Ritenuto, pertanto, opportuno ed urgente provvedere alla approvazione di un nuovo specifico regolamento in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale, che sostituisce le norme con esso non compatibili del citato Regolamento n. 880 del 07.11.1984;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Testo Unico in materia ambientale, approvato con D.L. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Visto lo schema del Nuovo Regolamento Comunale;

Visto il Dlgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere del responsabile del servizio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere dei Revisori dei Conti verbale n. 6 del 09.04.2015 allegato 5;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///,

#### DELIBERA

- Di approvare il Regolamento in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e che si compone da 19 pagine;
- Di trasmettere copia del presente deliberato ai tutti i Responsabili di Area e Servizi, per quanto di rispettiva competenza;
- Di trasmettere, infine copia dell'allegato Regolamento ai competenti Servizi della Regione Campania e della Azienda Sanitaria Locale.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.

*Sette 4-4-2015*

**REGOLAMENTO IN  
MATERIA DI IGIENE,  
SANITA'  
PUBBLICA E TUTELA  
AMBIENTALE**

*BOZZA USO INTERNO*

**STRALCIO  
BOZZA  
PER IL CONSIGLIO**



# **IGIENE E TUTELA DELL' AMBIENTE**

## **3.1. TUTELA DELL'AMBIENTE**

### **3.1.1 Principi**

Tutelare l'ambiente significa prevenire la creazione di inquinamenti o danni alla fonte, piuttosto che combatterne in seguito gli effetti.

Quando vi siano pericoli di un danno grave e irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non deve impedire l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.

La tutela dell'ambiente consiste inoltre nella correzione e riduzione per quanto possibile degli inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già verificati.

Il costo dell'inquinamento è posto a carico di chi lo produce.

Nella scelta delle misure di protezione ambientale, di prevenzione e contenimento dei fattori inquinanti, l'attività di impresa si conforma al principio della migliore tecnologia disponibile con ciò intendendo che devono essere prese in considerazione tecniche a scarsa produzione di rifiuti, a basso consumo di materie ed energia, a minimo carico inquinante giornaliero, a ridotta probabilità di incidenti che possano alterare lo stato dell' ambiente.

In applicazione dei principi suesposti, la valutazione del rischio ambientale di impresa e la scelta delle appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese dell'impresa, nella fase di progetto che precede l'inizio dell'attività.

### **3.1.2 Informazioni ambientali**

Ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei cittadini e della tutela dell'ambiente e del territorio, il Sindaco, attraverso gli organi tecnici di cui al presente Regolamento, può sempre richiedere ai singoli o alle imprese titolari di attività, inserite o da insediare nell'ambito comunale, informazioni su prodotti, lavorazioni, impianti e infrastrutture che possano costituire un fattore di rischio.

Per la diffusione di tali informazioni al pubblico si applicano le disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'insediamento si trovi fuori dei confini comunali, ma i riflessi sulla salute e sull'ambiente possano riguardare ambiti del proprio territorio, tali informazioni sono richieste tramite il Sindaco competente.

## **3.2. ACQUE**

### **3.2.1 Riferimenti legislativi**

Si applica il D. lgs. 03/04/2006, n. 152 e sue successive modificazioni e integrazioni.


Tutte le norme seguenti, sulla tutela delle acque, si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

### **3.2.2 Acque meteoriche**

Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico devono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e dai suoli di zona fabbricata devono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari.

Nelle nuove costruzioni, lottizzazioni, ristrutturazioni e ampliamenti in zone servite dalla pubblica fognatura, si dovranno realizzare reti fognarie separate per le acque meteoriche e/o di drenaggio scantinati e per le acque luride. In questo caso le acque meteoriche e/o di drenaggio dovranno,



quando possibile, essere adeguatamente disperse nel terreno o altrimenti recapitate in corpo idrico superficiale.

Nelle zone non servite da pubblica fognatura, la rete delle acque meteoriche e/o di drenaggio dovrà essere, comunque, separata da quella delle acque luride: il loro recapito dovrà avvenire in corpo idrico superficiale o per dispersione sul terreno, ove possibile, evitando comunque ristagno d'acqua e impaludamenti.

E' vietato evacuare acque usate di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque meteoriche. E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione di fumi, gas e vapori. I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce, qualora siano fonte di inconveniente igienico.

Dovrà essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire gli incidenti che possono provocare la percolazione di liquidi o materiali idroinquinanti o il loro scarico in acque superficiali o nelle condutture fognari e, sia all' interno che all'esterno degli insediamenti.

Si dovranno, pertanto, adottare sistemi di intercettazione della fognatura in uscita dallo stabilimento (inserimento manuale o automatico di serrande, installazione di contenitori di emergenza di capacità adeguata, by-pass con recapito in impianto di depurazione ...) o, quando possibile, rendendo vascabili i locali destinati a deposito e lavorazione, sigillando pozzetti e caditoie interne o perimetrandoli con cordolo di protezione.

Per la prevenzione dei rischi di inquinamento del suolo e delle acque, legati ai depositi, si applicano le norme di cui al presente Regolamento.

### **3.2.3 Deflusso delle acque**

E' vietato far defluire liberamente acque di scarico provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati.

Le cunette laterali delle strade restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo tali da impedire il deflusso delle acque sotterranee. E' pure vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali, anche a scopo industriale, senza l'autorizzazione del Comune e degli altri Enti o organi competenti.

Per la progettazione di insediamenti di superficie edificabile superiore a mq. 10.000 deve essere redatta una relazione idraulica nella quale siano identificate le varie soluzioni necessarie ad evitare che l'impermeabilizzazione dell'area e l'evacuazione delle acque meteoriche possano comportare problemi di tenuta alla rete scolante presente.

Agli effetti del presente Regolamento sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Ai fini del calcolo delle portate si assume che ciò si verifichi in 15 minuti.

I coefficienti d'afflusso alla rete si assumono pari ad 1, per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3, per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

Per i corsi d'acqua superficiali iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e appartenenti al Demanio dello Stato, tutte le opere e i prelievi di acque sono soggetti al rilascio di concessione da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Risorse Forestali di Catanzaro e dell'Autorità Statale competente.



Il Comune può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In caso di inadempienza o di ritardo il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono, per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo tale che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti.

Dovranno essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la moltiplicazione degli insetti.

### **3.2.4 Autorizzazione allo scarico**

Nelle località servite da pubbliche fognature è obbligatorio l'allacciamento al pubblico servizio. Per le modalità di allacciamento e di autorizzazione si applica il Regolamento di gestione delle fognature dell'Ente competente.

Ai fini dell'individuazione delle pubbliche fognature valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/2/1977 e nella Delibera dello stesso Comitato dei Ministri del 30/12/1980 e nelle successive modifiche ed integrazioni.

Qualsiasi opera interessante la pubblica fognatura non può essere intrapresa senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune.

A fine lavori il direttore assevera la conformità al progetto presentato e al Regolamento dell'Ente, relativamente alle opere fognarie. Copie del certificato e della planimetria del reticolo fognario deve essere conservata a cura del costruttore e consegnata all'acquirente del lotto.

Nelle zone agricole non servite da pubbliche fognature lo scarico in acque superficiali o sul suolo è autorizzato dagli Enti competenti solo per i casi previsti dalla normativa vigente.

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di concessione, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività.

Lo scarico non può essere attivato fino a quando non sia stata ottenuta la relativa autorizzazione.

La domanda deve essere presentata nei seguenti casi:

- per i nuovi insediamenti e per quelli soggetti ad ampliamento o ristrutturazione;
- in occasione di modifiche che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico.

In caso di subentro di titolarità senza modifiche deve essere presentata domanda di voltura.

L'autorizzazione ha durata di quattro anni.

Un anno prima della scadenza, il titolare dello scarico deve presentare domanda di rinnovo.

Fino al rilascio della nuova autorizzazione il titolare dello scarico deve continuare ad ottemperare alle prescrizioni indicate nell'atto in scadenza e, in ogni caso, alle disposizioni e regolamentazioni vigenti a quel momento.


### **3.2.5 Modalità di depurazione e smaltimento degli effluenti provenienti da fosse biologiche**

Le norme tecniche generali di riferimento da seguire nella realizzazione e dimensionamento degli impianti sono quelle previste dalla Delibera del 4/2/1977 del Comitato Ministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento e successive modificazioni e integrazioni.

Gli insediamenti civili, con un numero di vani superiore a 10, e gli scarichi a questi assimilabili, provenienti da attività di produzione beni e servizi, che non recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti ad installare sistemi di depurazione ad ossidazione totale con ricircolo fanghi od altre tecnologie, che nell'utilizzo si sono dimostrate di pari efficacia (es. evaporotraspirazione, vasche Imhoff, etc.).

In ogni caso si deve provvedere ad evitare qualunque scarico che determini la presenza di germi potenzialmente patogeni in corsi d'acqua superficiali o maleodoranze o ristagno di liquidi biologici.

Lo scarico deve recapitare in un corpo idrico che assicuri la presenza di un minimo di portata durante tutto il periodo dell'anno.



Le fosse biologiche devono avere una regolare manutenzione, provvedendo alla pulizia e rimozione dei solidi almeno una volta l'anno o con frequenza maggiore secondo il dimensionamento della fossa.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate mediante attrezzature idonee senza dar luogo a fastidi o inconvenienti igienici per il vicinato o produrre inquinamento del suolo o delle acque. Gli effluenti devono essere conferiti ad impianti di depurazione mediante autospurgo, autorizzato al trasporto di rifiuti.

Nelle zone agricole non servite da pubblica fognatura, lo smaltimento per sub - irrigazione degli effluenti di insediamenti civili, provenienti da fosse settiche o da fosse Imhoff, è consentito soltanto su terreni di proprietà, annessi all'insediamento, ed a distanza di almeno m.20 da abitazioni e m.30 da pozzi per l'approvvigionamento idrico, in modo da evitare rischi per la sotto stante falda acquifera, da accertarsi con adeguata documentazione tecnica.

E' in ogni caso vietato smaltire scarichi non depurati, provenienti da insediamenti civili, mediante dispersione nel terreno, tramite pozzi assorbenti o spandimento sul terreno agricolo.

Lo smaltimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, compresi i residui solidi derivanti dalla pulizia delle fosse biologiche, deve avvenire secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo, 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli insediamenti civili esistenti, in occasione di modifiche ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla presente normativa.

Per le zone non fornite da fogna comunale si può utilizzare per la depurazione anche il sistema della evaporotraspirazione, opportunamente dimensionata, almeno 6 mq per abitante e/o abitante equivalente. Il sistema proposto deve essere dotato di parere favorevole espresso della competente U.O.I.S.P. dell'ASL.

### **3.2.6 Caratteristiche a perfetta tenuta delle fosse settiche**

Le fosse settiche o biologiche devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) impermeabilità assoluta;
- b) ubicazione in terreno libero, a valle di pozzi, tubature e serbatoi di acqua potabile, ad una distanza dalle fondazioni e muri perimetrali degli edifici non inferiore a m.1,50, con interposizione di argilla o altro materiale impermeabile;
- c) essere provvisti di adeguato sistema di sfiato.

Sono vietati i pozzi neri. Nel caso di ristrutturazioni o demolizioni con ricostruzione, i pozzi neri preesistenti devono essere rimossi seguendo le modalità previste dalla normativa vigente.

### **3.2.7 Protezione dell'inquinamento delle acque sotterranee provocato da depositi di prodotti pericolosi**


I serbatoi destinati allo stoccaggio e detenzione di prodotti potenzialmente idroinquinanti o che contengano sostanze persistenti, bioaccumulabili o tossiche per la vita acquatica, in particolare nelle aree esondabili, possono essere installati solo fuori terra.

L'interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongano validi e giustificati motivi di sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta, previa autorizzazione del Comune o di altri Enti competenti.

A tal fine l'interessato deve presentare, in allegato alla concessione o autorizzazione edilizia, una relazione geologica-geotecnica firmata da geologo, ingegnere minerario o ingegnere ambientale, ed una descrizione delle modalità di installazione e delle misure di prevenzione, che assicurino il contenimento delle perdite, l'ispezionabilità del manufatto ed il controllo nel tempo della tenuta del serbatoio.

Se il serbatoio è destinato a contenere sostanze infiammabili è obbligatorio l'esame del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Si considera **serbatoio** il complesso:



1. serbatoio vero e proprio per lo stoccaggio di una determinata sostanza o preparato;
2. tubazioni ad esso collegate nel tratto compreso fra il serbatoio stesso e l'impianto da esso servito.

Sono esclusi: fosse settiche, fognature, acquedotti, oleodotti, gasdotti, impianti minerari.

Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti cautele minimali:

- a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero, in condizioni tali da evitare rischi di contaminazione dello stesso;
- b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo per la durata della sua vita;
- c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze;
- d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori deve essere compatibile con le sostanze da immagazzinare;
- e) devono essere installati dispositivi di controllo per l'evidenziazione delle perdite;
- f) deve essere compilata una scheda di impianto, che deve accompagnare il serbatoio per tutta la sua vita.

Le prove di tenuta del serbatoio (minimo 6 ore alla pressione di un bar) devono avere frequenza quinquennale.

Rimane l'obbligo di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro, di sicurezza di impianti e di apparecchi a pressione.

#### **Disposizioni particolari:**

I serbatoi a parete unica vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere impermeabile alle infiltrazioni dall'esterno;
- b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio;
- c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzetto di raccolta;
- d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto deve possedere un dispositivo di drenaggio, nel quale posizionare un tubo spia che permetta di campionare gli eventuali liquidi presenti;
- e) i serbatoi devono essere montati su selle, alte almeno mm. 200.

I serbatoi a doppia parete devono essere protetti esternamente mediante un trattamento contro la corrosione.

Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo non impermeabilizzato, né contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.


Il sito di interrimento del contenitore deve essere segnalato con etichette o targhe di identificazione delle sostanze pericolose contenute, come previsto dal D. Lgs. 14.08.96, n. 493 e s.m.i..

In caso di deposito di rifiuti o acque usate, il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al Codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le sostanze immagazzinate.

E' fatto divieto di utilizzare per la detenzione dei rifiuti e delle acque usate, anche se potenzialmente riciclabili, serbatoi interrati nella cui costruzione e installazione non siano state adottate le cautele suindicate.

I serbatoi esistenti non adeguabili alle presenti norme devono essere dismessi.



In ogni caso la dismissione deve avvenire entro e non oltre 10 anni dalla data di installazione, quando nota, previa bonifica del contenitore. Il contenuto residuo deve essere eliminato secondo quanto prevedono le disposizioni vigenti.

Il riempimento deve essere effettuato con sabbia od altro materiale inertizzante; se è prevista l'asportazione, l'area deve essere ripristinata.

In caso di perdite il serbatoio va rimosso immediatamente. Per i serbatoi interrati privi di dispositivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere installati uno o più pozzi spia in punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa.

### **3.2.8 Eliminazione degli oli usati**

Si applica il Decreto Legge 27 gennaio 1992, n. 95 e il Decreto Legge n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni azione inerente la manipolazione di oli usati non deve produrre inconvenienti igienico-ambientali o sanitari.

### **3.2.9 Trasporto di liquami, acque reflue e fanghi di depurazione**

Il trasporto in conto terzi di liquami, acque reflue e fanghi di depurazione, provenienti da insediamenti civili o produttivi deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi vettori iscritti all'apposito Albo degli smaltitori o equipollente.

Ogni trasporto deve essere accompagnato da un formulario di identificazione nel quale siano riportate le generalità del produttore, la provenienza, la destinazione, la descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto da smaltire, eventuale codifica CER.

### **3.2.10 Divieto di balneazione**

E' vietata la balneazione in corsi o specchi d'acqua che presentino caratteristiche in contrasto con la normativa vigente o che presentino rischi specifici per la salute

### **3.2.11 Tutela dell'habitat dei corsi idrici superficiali.**

E' vietato eliminare, tramite l'incendio e/o l'uso di diserbanti o disseccanti, lo sviluppo della vegetazione nei fossi di scolo delle acque piovane, nei canali di scolo e di irrigazione e nei corsi d'acqua in genere. Il controllo di essa vegetazione deve avvenire nel rispetto di ogni vigente normativa.

Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.

E' altresì vietato preparare soluzioni di fitofarmaci, diserbanti e disseccanti sulle rive e sui ponti dei fossi e dei canali di scolo e di irrigazione.

Si fa obbligo ai proprietari frontisti di provvedere:

- a) al mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire il franamento del terreno;
- b) alla pulizia e all'espurgo del fondo dei fossi di scolo e di irrigazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- c) allo sfalcio della vegetazione esistente sul ciglio stradale.


## **3.3. SUOLO**

### **3.3.1 Riferimenti legislativi**

Tutte le norme sulla tutela e sull'igiene del suolo si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino all'emanazione di specifica normativa a livello nazionale e/o regionale.

Per le autorizzazioni allo scarico sul suolo si applica il punto 3.2.4 del paragrafo precedente.

E' vietato lo scarico sul suolo di rifiuti liquidi o solidi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale.



### 3.3.2 Pulizia del suolo

Coloro che, per qualsiasi titolo ne hanno l'uso, sono tenuti a provvedere in solido alla pulizia delle aree, degli spazi, dei viali, dei cortili, dei passaggi di ragione privata che li fronteggiano. Qualora, previa ordinanza, non vi provvedano, il Comune interverrà a danno degli aventi titolo.

Oltre alla pulizia di dette aree i proprietari sono tenuti ad effettuare sistematici interventi di lotta ai parassiti ed adottare le cautele necessarie ad evitare che dette aree divengano ricettacolo degli stessi.

I concessionari di suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.

I ruderi che possono, in qualsiasi modo, arrecare disturbo ai vicini e/o nocimento alla comunità devono essere eliminati e l'aria bonificata.

Qualora, previa ordinanza, i proprietari non provvedano, il Comune interverrà coattivamente a spese degli aventi titolo.

### 3.3.3 Protezione del suolo dall'inquinamento - Depositi esterni

Gli stoccaggi esterni, fuori terra, di materie prime, semilavorati o rifiuti, anche se recuperabili, o prodotti finiti, devono essere realizzati e condotti in modo da non produrre inquinamento del suolo e senza produrre inconvenienti igienici o fastidi al vicinato.

Rimane l'obbligo di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di infortuni sul lavoro, sicurezza impianti, prevenzione incendi, apparecchi a pressione.

Sono assoggettati alle presenti norme tutti gli stoccaggi di nuova installazione o esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, destinati alla detenzione di sostanze o preparati pericolosi, oli e grassi animali e vegetali, combustibili ed altre materie liquide o solide, potenzialmente idroinquinanti, compresi i rifiuti anche se recuperabili, per qualsiasi quantitativo.

Sono parimenti assoggettati gli stoccaggi, annessi o interni ad impianti, macchinari, attrezzature e mezzi di locomozione, quando ne sia previsto l'uso, il recupero o la demolizione, non ancora sottoposti a bonifica.

Sono infine assoggettati gli stoccaggi di oli esausti, quando il quantitativo immagazzinabile non superi i 500 litri.

Le piazzole prescelte per la destinazione dello stoccaggio devono essere poste a distanza di sicurezza dal transito di veicoli, dalla movimentazione di merci diverse, da pozzetti e caditoie, da terreno nudo e da acque superficiali correnti o stagnanti, collocati in modo da non produrre fastidio ai residenti.

Ogni stoccaggio costituito da uno o più recipienti mobili quali fusti, barili, taniche, cisternette o serbatoi carrellabili, deve essere posto su pavimentazione piena, su sede dotata di pozzetto di raccolta per gli sversamenti e di cordolo perimetrale di altezza minima di 20 cm.

Per piccoli quantitativi sono ammessi sistemi di contenimento a cassonetto, fabbricati allo scopo, se garantiscono la medesima efficacia.

Per quantitativi superiori ai 10 mc è d'obbligo il passaggio a recipienti fissi di adeguata capacità.

I cassoni scarrabili destinati alla raccolta dei rifiuti recuperabili devono essere a tenuta stagna.

I materiali di costruzione dei contenitori devono essere compatibili con le sostanze detenute e resistenti all'eventuale azione corrosiva. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.

I recipienti fissi quali serbatoi, silos, cisterne o assimilabili devono essere posti a terra, su pavimentazione piena, su sede dotata di bacino di contenimento di volume complessivo pari alla terza parte della capacità dei recipienti stoccati e non inferiore alla capacità utile del serbatoio più voluminoso. Se il serbatoio è unico il volume utile deve essere pari alla capacità del serbatoio. Il



bacino deve essere inoltre fornito di pozzetto per il recupero liquidi di percolazione e provvisto di copertura atta ad impedire l'accumulo delle acque piovane. Non sono ammessi i condotti di scarico. Il volume utile del bacino non può essere utilizzato per il deposito di altri prodotti o materiali. Nella costruzione, localizzazione e posa in opera dei manufatti posti a contenimento dei depositi deve avervi riguardo alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei prodotti stoccati.

Non possono essere detenute nella stessa sede, né venire a contatto durante la posa o la movimentazione, materie tra loro incompatibili, suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, tossici, nocivi, ovvero allo sviluppo di pericolose quantità di calore.

I depositi devono essere realizzati a sufficiente distanza da attività incompatibili con le sostanze immagazzinate. La detenzione all'aperto, con esposizione ai raggi solari, è vietata per le sostanze o i preparati che volatilizzano con il riscaldamento, salvo che non siano installati sistemi di refrigerazione dei contenitori (tipo serpentine, camicie esterne o simili) o sistemi a ciclo chiuso, che garantiscano il completo recupero dei vapori.

I recipienti, fissi o mobili, devono essere contrassegnati con le etichette o targhe di identificazione delle sostanze pericolose contenute come previsto ai sensi del D.Lgs 14.08.96, n. 493 e s.m.i.

In caso di deposito di rifiuti o acque usate, il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al Codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

I contenitori possono essere movimentati solo quando sono ben chiusi. Eventuali travasi vanno effettuati all'interno della piazzola di stoccaggio, per aspirazione dai contenitori (o con altra tecnica giudicata sicura dall'Autorità Sanitaria Locale U.O.I.S.P.), disponendo di materiale assorbente per raccogliere eventuali gocciolamenti.

### **3.3.4 Protezione del suolo agricolo**

Per l'utilizzo su suolo agricolo di ammendanti o altri prodotti ad azione fertilizzante comunque denominati, che provengano dalla lavorazione di residui organici costituiti da scarti riutilizzabili del settore agrozootecnico, conciaro, alimentare, del legno, della carta ecc. con rifiuti industriali, rifiuti solidi urbani e assimilabili, deiezioni e fanghi di depurazione e i cui requisiti, ai fini delle caratteristiche agronomiche e della tutela ambientale, non siano ancora fissati per legge dagli organi nazionali e regionali competenti, si applicano i limiti e le condizioni previste per l'utilizzo di compost, come da D. Lgs. 152/2006. L'utilizzo è ammesso solo previa dimostrazione da parte del fornitore di un certificato di analisi attestante sia il rispetto dei limiti di accettabilità per le caratteristiche agronomiche che quello ai fini della tutela ambientale, che vengono riportate nelle tabelle seguenti:

#### **Caratteristiche agronomiche**


##### **Parametri Unità di Misura Limiti di accettabilità**

Materiali inerti % sostanza secca 3  
Vetri (vaglio) Mm 3  
Vetri (quantità) % sostanza secca 3  
Materie plastiche % sostanza secca 1  
Materiali ferrosi % sostanza secca 0,5  
Umidità % sostanza secca < 45  
Sostanza organica % sostanza secca > 40  
Sostanza unificata % sostanza secca > 40  
Rapporto C/N < 30  
Azoto totale % sostanza secca < 1  
P2o3 % sostanza secca > 0,5  
K2o % sostanza secca > 0,4  
Granulometria Mm 0,5 - 25

#### **Limiti di accettabilità ai fini della tutela ambientale**

##### **Parametri Unità di Misura Limiti di accettabilità**

Salmonella N°/50g Assenti  
Semi infestanti N°/50g Assenti



PH Unità di PH 6 – 8,5  
Arsenico mg/kg di sostanza secca 10  
Cadmio mg/kg di sostanza secca 10  
Cromo III mg/kg di sostanza secca 500  
Cromo IV mg/kg di sostanza secca 10  
Mercurio mg/kg di sostanza secca 10  
Nichel mg/kg di sostanza secca 200  
Piombo mg/kg di sostanza secca 500  
Rame mg/kg di sostanza secca 600  
Zinco mg/kg di sostanza secca 2500

Prima del deposito in campo e dell'applicazione, l'ammendante o altro prodotto ad azione fertilizzante comunque denominato, deve aver superato un processo di maturazione per un tempo sufficiente, in modo da non presentare attività di sostanze in fermentazione.

Qualora l'ammendante sottoposto a controllo non dovesse risultare conforme alle presenti norme o confermare quanto attestato dalla certificazione che lo accompagna, l'acquirente è tenuto a restituire immediatamente la merce. Della restituzione devono essere conservati i documenti di trasporto e di ricevuta per la presa visione da parte degli agenti accertatori.

Nell'addizione al suolo di composto, ammendanti o altri prodotti fertilizzanti, come sopra definiti, non devono essere superate le concentrazioni limite dei metalli e i quantitativi massimi applicabili per anno, così come indicati nella tabella seguente:

**Parametri Concentrazioni max nel terreno**

**(mg/kg di terreno secco)**

**Quantitativi max applicabili (g  
per ha e per anno)**

Arsenico 10 100  
Cadmio 3 15  
Cromo III 3 15  
Cromo IV 50 2000  
Mercurio 2 15  
Nichel 50 1000  
Piombo 100 500  
Rame 100 3000  
Zinco 300 10000

La distribuzione sul suolo di prodotti liquidi o solidi deve essere effettuata ottemperando alle disposizioni previste nel paragrafo relativo agli spandimenti di liquami.

In ogni caso l'utilizzo di concimi, ammendanti o altri prodotti simili o il loro stoccaggio deve avvenire senza dar luogo ad inconvenienti o fastidi per il vicinato, parassiti o altro.

**Per scopi diversi dalla fertilizzazione non è comunque ammesso l'uso sul suolo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti o di altre materie prime che non rientrino tra quelle in uso nelle corrette pratiche agronomiche.**

**3.3.5 Rifiuti (RR.SS.UU.)**

Si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, per la tutela delle diverse matrici ambientali non altrimenti protette si applicano le norme tecniche del presente Regolamento.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la pulizia delle aree pubbliche, vengono praticati in conformità al Regolamento Comunale dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

**E' vietato spargere, depositare in recipienti aperti, accumulare sul suolo pubblico o negli spazi o terreni privati immondizie, sostanze putrescibili, materiali infetti o capaci di svolgere rilevanti emanazioni insalubri e moleste.**

Le aree scoperte, entro il perimetro dell'abitato, debbono essere idoneamente recintate in modo da evitare lo scarico abusivo di rottami, residui industriali, materiali, oggetti e scorie di qualsiasi natura. Il proprietario dell'area è tenuto a vigilare e ad avvisare le autorità preposte, circa eventuali scarichi abusivi; in mancanza di denuncia è tenuto al ripristino della situazione dei luoghi a proprie



spese. A seguito del riscontro di inosservanza delle vigenti norme, il Comune adotta ordinanza per la rimozione, l'avvio a recupero o a smaltimento e ripristino dell'area nei riguardi del responsabile dell'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel sotto suolo o della immissione di rifiuti allo stato solido e liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

Il responsabile cui è diretta l'ordinanza procede in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali e personali di godimento dell'area interessata, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Decorso senza esito il termine fissato dall'ordinanza, il Comune procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora si riscontrino situazioni determinate dai rifiuti che costituiscano rischio per la salute pubblica e l'ambiente, il Sindaco, con ordinanza contingibile ed urgente, dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. E' inoltre vietato bruciare all'aperto pneumatici, stoppie, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari e altri materiali che possano originare fumo od esalazioni moleste. In ogni caso ogni operazione inerente i rifiuti non deve dar luogo a sviluppo di parassiti o determinare inconvenienti per il vicinato.

Al riscontro di inosservanza delle vigenti norme, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 254-255-256-257-258-259-260-261-262-263 del D.Lgs. 152/2006.

### **3.3.6 Bonifiche di suoli o falde contaminati**

Il responsabile dell'attività che ha provocato una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee è tenuto a ripristinare la situazione preesistente eliminando le cause della contaminazione o mettendole in condizione di non nuocere.

Nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile, il Sindaco emana ordinanza di ripristino a carico del proprietario del terreno.

### **3.3.7 Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati**

Il Comune è titolare delle seguenti attribuzioni (Titolo V parte IV D. Lgs. 152/2006) :

1. riceve il Piano di caratterizzazione, il Piano preliminare ed il Progetto definitivo, predisposti per la bonifica e il ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente;
2. approva nei tempi fissati dalla normativa vigente, richiedendo eventuali integrazioni e imponendo eventuali prescrizioni, i piani e i progetti presentati, fatte salve le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale, individuati dalla Regione, che possono essere realizzati senza preventiva autorizzazione;
3. ha la facoltà di autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale, ai fini della tutela ambientale e sanitaria, anche qualora dal progetto preliminare non risultino osservati i valori di concentrazione residui, previsti dalla norma, pur se il progetto dimostra che gli stessi non possono essere raggiunti; in tal caso può determinare limitazioni temporanee e permanenti o particolari modalità per l'uso delle aree, anche con possibili variazioni degli strumenti urbanistici;
4. ha la facoltà di autorizzare messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati e il progetto preliminare dimostri l'impossibilità alla rimozione di rifiuti stessi; in tal caso possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito ed i residui originati dal loro trattamento;
5. riceve la comunicazione di chiunque, anche in maniera accidentale, denunci il superamento dei valori di concentrazione limite, accettabili, fissati dalla norma e la successiva comunicazione del responsabile della situazione circa i provvedimenti per la messa in sicurezza di emergenza adottati o in fase di esecuzione; di tali interventi il Comune verifica l'efficacia;
6. riceve le comunicazioni di avvenuto superamento delle concentrazioni massime ammissibili, nonché le comunicazioni degli interventi di messa in sicurezza ed emergenza, rispettivamente entro 48 e 96 ore dall'accaduto; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati ed ha la facoltà di fissare

prescrizioni e interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare;

7. esercita la vigilanza in materia, adottando gli eventuali provvedimenti amministrativi (ordinanza di diffida ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale).

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'A.R.P.A. e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria, ognuno per le proprie competenze, quali forniscono il necessario supporto, predisponendo ed inviando al Comune rapporti o partecipando alla Conferenza dei Servizi, in merito a :

- valutazione dello stato di contaminazione di un sito;
- valutazione della messa in sicurezza temporanea del sito inquinato;
- valutazione dei piani e progetti di bonifica e ripristino ambientale del sito interessato;
- valutazione dei risultati della bonifica e ripristino.

Successivamente, gli stessi trasmettono all'Amministrazione Provinciale, titolare della certificazione, i pareri di avvenuta bonifica e ripristino ambientale del sito.

### **3.3.8 Detenzione di rifiuti putrescibili - divieto di canne di caduta**

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari, che diano luogo a rifiuti suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori d'idonee capacità.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente che collettivamente in mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori a perdere, nei quali ammettere tutti i rifiuti provenienti dalla loro attività.

Tali contenitori devono essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori o spazi disposti dal Servizio di Nettezza Urbana.

Negli edifici ad uso di abitazione è vietata la costruzione delle canne di caduta delle immondizie.

### **3.3.9 Pulizia indumenti, tappeti**

E' vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico, quando ciò possa arrecare danno ai passanti o al vicinato; è, altresì, vietato stendere la biancheria su balconi e/o facciate, visibili dalla pubblica via; è consentito, invece, stendere la biancheria su facciate interne, previa deliberazione dell'assemblea condominiale.

### **3.3.10 Norme generali per lo spandimento agronomico sul suolo dei liquami zootecnici**

La presente regolamentazione integra e completa quanto già espressamente previsto dalle disposizioni vigenti in merito allo spandimento sul suolo di liquami di origine animale.

Lo spandimento dei liquami sul suolo non deve causare inconvenienti per la salute pubblica, ridurre la permeabilità del terreno o produrre inconvenienti ambientali come la formazione di aerosoli e la diffusione di odori.

La distribuzione controllata del liquame sul suolo dovrà avere luogo mediante i sistemi tecnici descritti in appendice e/o dal Codice di buona tecnica agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999.

Altri sistemi possono essere autorizzati previa valutazione dell' autorità competente, caso per caso, sentito il Dipartimento di prevenzione, U.O.I.S.P., ed in base alle caratteristiche ambientali del sito e del liquame, alla natura del terreno, allo stato della vegetazione ed alla destinazione degli eventuali prodotti.

E' vietata la distribuzione a pressione, mediante l'uso di "gettoni", nelle aree urbane e nelle aree agricole di rispetto dell'abitato, nonché in condizioni di vento anche moderato.

L'impianto di distribuzione deve essere condotto in modo da non interessare abitazioni vicine o vie di pubblico passaggio per un raggio di 20 metri dal confine di proprietà o della sede stradale

Le modalità di applicazione dovranno evitare che i liquami pervengano su aree non autorizzate od oggetto di divieto così come nei corpi idrici circostanti. Se il sistema adottato prevede di installare



canalizzazioni di trasporto per il liquame, la zona di posa dell'impianto non deve coincidere con la rete scolante interna all'appezzamento, mentre deve distare almeno m.20 dai corpi idrici vicini. La rete scolante interna all'appezzamento non può essere utilizzata come contenitore temporaneo di liquame.

All'atto della somministrazione del liquame dovrà essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento, deve, inoltre, essere assicurata un'adeguata sorveglianza durante la somministrazione. In caso di incidente con perdita di liquami il titolare o suo dipendente deve mettere tempestivamente in opera, anche tramite terzi, macchine e attrezzature per tamponare e raccogliere le perdite.

Se lo spandimento avviene su colture in atto si dovranno rispettare le esigenze d'acqua e di nutrienti da parte della vegetazione. Sono da evitare eccessi di contenuto d'acqua nel suolo, stagnazione e impaludamento.

Le operazioni non possono essere eseguite con il terreno saturo, gelato o innevato.

L'applicazione del liquame dovrà essere intervallata da periodi di interruzione di durata e frequenza tali da assicurare, in relazione anche alle modalità di somministrazione, l'aerazione del suolo necessaria per i processi anaerobici di trasformazione.

Lo scarico non potrà contenere sostanze che possano causare modifiche irreversibili alla struttura del suolo, particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di aerazione.

Non dovrà contenere sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili, o materiali in sospensione, in quantità tali da produrre, alla portata di applicazione, intasamento del suolo.

### **3.3.11 Sistemi tecnologicamente compatibili al fine di evitare sviluppo di odori e diffusione di aerosoli**

l Distribuzione per interramento, a profondità di cm. 10-30 .

l Distribuzione superficiale:

a. barra o ala distributrice di tipo semovente;

b. distribuzione raso terra ("gomito" nel caso del carro botte) a bassa pressione.

### **3.3.12 Interramento e movimentazione del terreno**

Dopo la somministrazione superficiale di liquame il terreno, se non sono presenti colture in atto, deve essere lavorato normalmente entro le 48 ore; in ogni caso non deve causare inconvenienti igienico-sanitari pregiudizievoli della salute pubblica.

### **3.3.13 Depositi odorigeni**

**Non possono essere detenuti all'aperto, anche solo temporaneamente, anche allo scopo di condurre impianti di sorta, sostanze e materiali in grado di produrre rilevanti emissioni maleodoranti o tali da dar luogo a rilevante sviluppo di parassiti.**

**Le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, ivi compresa biomasse agricole destinate alla trasformazione e/o produzione di energia, che detengono sostanze e materiali che vanno incontro a fermentazione o putrefazione o comunque odorigene, devono depositare gli stessi all'interno di contenitori a tenuta stagna o al chiuso, in locali appositi.**


La produzione di esalazioni moleste deve essere ridotta alla fonte, garantendo idonee condizioni di temperatura fin dalla fase di raccolta e trasporto.

Si applica il Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti nel caso di odori provenienti dai contenitori destinati alla loro raccolta.

Il compostaggio domestico di residui vegetali provenienti da orti e giardini, nonché rifiuti di cucina limitatamente alla frazione vegetale, è effettuato obbligatoriamente con compostiera riparata, se l'area verde di pertinenza delle abitazioni è inferiore a mq. 1000 o è distante meno di m.10 dal confine di altra proprietà.

E' ammesso, come facente parte della pratica agronomica, per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, l'accumulo di letame a piè di campo o su terreno nudo, prima della sua utilizzazione e previa maturazione di almeno 30 giorni in apposita concimaia.

Il proprietario del terreno deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:



- sia evitato il ruscellamento degli eventuali percolati mediante formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dalla rete scolante;
- sia rispettata una distanza minima di m. 25 dai corsi d'acqua e di almeno m. 50 dalle civili abitazioni non di proprietà.
- non sia ripetuto sullo stesso appezzamento per almeno due annate agrarie consecutive.
- sia periodicamente praticato intervento di lotta alle mosche, ove necessario.

Su terreni in pendenza o che presentano condizioni di permeabilità, gli accumuli devono essere ricoperti con terra o materiali sintetici.

**Le concimaie e gli accumuli temporanei di letame e/o sostanze odorigene, ivi compresa biomasse agricole destinate alla trasformazione e/o produzione di energia, devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di distanze da abitazioni civili, dai confini di proprietà, dalle strade e dai pozzi per il prelievo domestico di acque dal sottosuolo nonché dalle abitazioni non di proprietà del conduttore del fondo.**

Le stesse non sono ammesse all'interno del perimetro del centro urbano; devono essere costruite con tecniche idonee ad evitare dispersioni di materiali sul suolo circostante e, inoltre, devono essere coperte con tettoia.

I depuratori devono distare almeno m.100 dalle civili abitazioni, salvo che il gestore e/o il proprietario non dimostri che le modalità costruttive siano tali da non consentire la formazione di cattivi odori; le deroghe a tali distanze possono essere date dal Sindaco, acquisito il parere della Azienda Sanitaria, U.O.I.S.P.

### **3.4. ARIA**

#### **3.4.1 Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria: riferimenti legislativi**

Si applica il D. Lgs. 152/2006 parte V e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le successive disposizioni si intendono integrative delle vigenti norme di legge sulla tutela della qualità dell'aria esistenti a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino all'emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

#### **3.4.2 Classificazione delle emissioni in atmosfera**

Ai fini delle presenti disposizioni regolamentari, le possibili fonti di inquinamento atmosferico si distinguono in sorgenti fisse ed in sorgenti mobili.

**Le sorgenti fisse sono rappresentate dalle bocche emittenti di impianti industriali, tecnologici e di riscaldamento, ivi compresi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che danno luogo a scarichi in atmosfera; le sorgenti mobili sono invece rappresentate dagli scarichi in atmosfera dei veicoli e/o di mezzi ed impianti semoventi.**

#### **3.4.3 Provvedimenti locali per la salvaguardia della qualità dell'aria**

Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità Sanitaria Locale, sentita la Provincia, l'A.R.P.A. e l'Azienda Sanitaria, U.O.I.S.P., può assumere nei confronti delle sorgenti inquinanti provvedimenti della seguente natura:

- atti ordinatori di tipo preventivo e/o cautelativo nel quadro di una strategia finalizzata a garantire i valori guida di cui al D. Lgs. 152/2006, con obiettivi immediati, individuabili nella esigenza di scongiurare ulteriori possibilità di degrado della qualità dell'aria e nel recupero qualitativo;
- atti ordinatori di tipo contingibile ed urgente, in relazione a situazioni eccezionali di pericolo per la salute pubblica e di degrado della qualità dell'atmosfera urbana in funzione di particolari condizioni meteorologiche, di specificità territoriali e/o ambientali locali o di particolari condizioni di emissione, anche accidentali.

Il Sindaco può, inoltre, assumere iniziative dirette al monitoraggio della qualità dell'aria ed al contenimento di emissioni dannose, attivando interventi rivolti alla diminuzione del "gas-serra".

#### **3.4.4 Impianti produttivi e di servizio**

Per la costruzione, l'attivazione e la conduzione degli impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni degli stabilimenti in cui saranno installati impianti con emissioni in atmosfera, si applicano le procedure di cui al titolo II del presente Regolamento.**

**Restano salvi i provvedimenti dell'Autorità Sanitaria a mente degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. 27/07/1934, n.1265.**

**In fase istruttoria per il rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie o di pareri urbanistici, il Comune e/o l'U.O.I.S.P. dell'Azienda Sanitaria possono richiedere che l'interessato presenti "un'analisi di ricaduta delle emissioni", calcolata mediante modello matematico riconosciuto nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva europea 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175 s.m.i. Laddove siano presenti sul mercato impianti a ciclo chiuso è obbligatoria la loro installazione in occasione di ampliamenti, trasferimenti o nuove attività.** I camini di emissione degli impianti produttivi, salvo deroghe per motivazioni tecniche specifiche o vincoli urbanistici, in assenza di inconvenienti igienici o rischi per la salute, devono essere portati oltre il colmo del tetto dello stabilimento.

Eccettuate le attività che per loro natura non possono che svolgersi all'aperto (cantieri stradali, cantieri edili), tutte le lavorazioni o i relativi impianti in grado di produrre emissioni in atmosfera, devono essere svolte in ambienti confinati, chiusi e al coperto.

I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili debbono essere dotati di impianti per la captazione ed abbattimento dei gas o vapori. Durante il carico-scarico dovrà inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita di liquido o vapori, tramite sistemi di contenimento in cisterna.

In caso di lavori di manutenzione o riparazione degli impianti di depurazione, le aziende sono tenute ad adottare le misure previste dal D. Lgs. 152/2006.

**La Direzione aziendale dovrà dotarsi preventivamente di ricambi degli organi più soggetti ad usura (maniche filtranti, ventilatori, elettrovalvole, ecc) al fine di garantire, nel più breve tempo possibile, la riattivazione di detti impianti.**

**Durante le interruzioni di fornitura di energia elettrica, gli abbattimenti devono rimanere in funzione, mediante collegamento a generatori autonomi di corrente.**

**Qualora il tempo di interruzione dell'esercizio degli impianti di abbattimento, per la loro manutenzione, sia superiore a 12 ore, corre l'obbligo della messa in funzione di equivalenti impianti di abbattimento di riserva; in caso contrario dovrà essere effettuata la fermata dell'impianto produttivo, relativamente al ciclo tecnologico collegato.**

#### **3.4.5 Depositi pulverulenti**

I cumuli di materie prime o rifiuti, se classificabili come pericolosi, in grado di liberare polveri per sollevamento eolico o a causa di operazioni di carico-scarico, devono essere detenuti al coperto in ambienti chiusi.

La norma si estende a polveri e fibre la cui innocuità non sia sufficientemente documentata.

Se tale sistemazione non è tecnicamente possibile, il ricovero all'aperto è ammesso solo in appositi contenitori a tenuta, quali silos o serbatoi verticali dotati di impianto filtrante sugli sfiati.

Le attività, che richiedono l'utilizzo di aree o cortili, per il deposito in cumuli all'aperto di materie prime o rifiuti, classificabili come non pericolosi, sono tenute a confinare l'area sui tre lati, mediante pannelli prefabbricati di altezza minima di m.2,50.

I cumuli devono essere mantenuti bagnati.

#### **3.4.6 Protezione di materiali trasportati da autocarri**

Gli autocarri che veicolano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e assimilabili, in grado di liberare polveri con il movimento del mezzo o per trasporto eolico, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione come teli di copertura.

Particolari cautele dovranno essere adottate per gli autocarri che trasportano merci pericolose, sia in colli che in contenitori a cisterna. Gli automezzi dovranno essere dotati dei servizi e delle attrezzature di emergenza previsti dalla normativa vigente.

## **3.5 INCIDENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE**

### **3.5.1 Incidenti stradali**

Qualora, a seguito di un incidente sulla rete viaria comunale e provinciale, venga coinvolto un autoveicolo per il trasporto merci o si verifichino comunque lesioni ai serbatoi dei mezzi incidentati, tali da provocare la fuoriuscita di sostanze o materiali in grado di inquinare l'aria, le acque o il suolo, il conducente, l'impresa titolare dell'attività di autotrasporto e lo spediteore sono tenuti ad adottare a proprie spese tutte le misure per tamponare la perdita ed impedire la diffusione delle sostanze o dei materiali inquinanti, anche ricorrendo al sostegno di imprese specializzate o alla fornitura di attrezzature e prodotti adatti allo scopo.

Il conducente, l'impresa titolare dell'attività di autotrasporto e lo spediteore curano, inoltre, a proprie spese la raccolta delle merci e degli imballaggi avariati finiti sulla rete stradale o a lato della stessa. Se la perdita di prodotto ha intriso il terreno provvedono allo sbancamento dello stesso, fino alla rimozione completa dell'inquinamento e ripristinano le condizioni ex-ante, in accordo con il proprietario del terreno stesso.

Se il danno all'ambiente o alla salute pubblica non è riparabile, il conducente, l'impresa titolare dell'autotrasporto e lo spediteore sono obbligati, in solido, al risarcimento nei confronti dell'amministrazione comunale e degli enti o associazioni che tutelano il bene danneggiato.

Il Sindaco può disporre divieti di circolazione di merci pericolose su tratti stradali di competenza comunale, che attraversano l'abitato o che presentano elevato rischio di inquinamento per le acque superficiali.

### **3.5.2 Incidenti in imprese produttive di beni o servizi**

Le imprese che detengono o lavorano, per qualsiasi quantitativo, sostanze o preparati pericolosi o altre categorie di merci, comunque suscettibili di costituire un rischio per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle persone, sono tenute ad adottare le cautele ed i comportamenti atti a ridurre al minimo la probabilità di incidenti.

Il responsabile dell'attività è tenuto a provvedere all'individuazione delle situazioni che in caso di incidente possano comportare conseguenze esterne allo stabilimento, con danno alle cose ed alle persone o alterazioni dello stato dell'ambiente. Quando non sia possibile l'eliminazione del rischio o la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose o a minor pericolosità, devono essere studiate e realizzate strategie di riduzione della probabilità di incidente promuovendo:

- il controllo in entrata dei fornitori;
- il riconoscimento delle materie prime e degli additivi;
- la sorveglianza sulle operazioni di carico-scarico;
- la separazione, alla fonte, delle sostanze incompatibili;
- sistemi di prevenzione e riduzione dei rischi e le tecnologie di mitigazione delle conseguenze.

In particolare deve verificare che i punti a rischio per il rilascio accidentale di sostanze immagazzinate o in lavorazione siano adeguatamente presidiati, con sistemi di rilevazione e segnalazione e siano dotati di sistemi di raccolta o abbattimento in grado di ridurre al minimo la diffusione delle stesse attraverso le diverse matrici ambientali o da poter produrre inconvenienti alla popolazione.

All'interno dello stabilimento, in area predisposta, deve essere disponibile una dotazione di attrezzature e materiali di neutralizzazione e assorbimento, per poter intervenire prontamente nei casi di emergenza. La scelta dei mezzi adsorbenti o delle soluzioni neutralizzanti va effettuata in relazione al tipo di rischio che presentano le sostanze detenute o lavorate, così come si può desumere dalle informazioni redatte nelle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati trasmesse dal fornitore.

Per determinate attività che, pur non detenendo sostanze pericolose in quantità tali da essere sottoposte alle disposizioni vigenti in materia di incidenti rilevanti, costituiscono comunque un fattore di rischio per la popolazione e l'ambiente, il Sindaco può richiedere al responsabile dello stabilimento la presentazione del Piano di Emergenza interno ed esterno allo stabilimento.

### **3.6. RUMORE E VIBRAZIONI IN AMBIENTE ABITATIVO**

Si applica il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni e il D.P.C.M. 14/11/1997.

Le successive disposizioni si intendono integrative delle vigenti norme di legge sull'inquinamento acustico e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

#### **3.6.1 Disciplina delle attività rumorose**

Ogni nuovo impianto produttivo o sua modifica o ristrutturazione, compresi gli impianti di servizio, e relative pertinenze esterne, che costituiscano fonte di rumore non devono arrecare disturbo per le persone residenti nelle vicinanze.

Per gli impianti di ventilazione e condizionamento, anche ad usi civili, per gli impianti rumorosi di particolare complessità o le cui sorgenti sonore siano in numero maggiore di 10 o nel caso in cui, a causa di un vicino nucleo abitato, vi siano precedenti di esposti e segnalazioni per disturbo da rumore, è fatto obbligo la presentazione al Comune di un progetto e di una allegata documentazione di impatto acustico redatta e firmata da un tecnico esperto nella disciplina.

L'installazione dell'impianto non può essere effettuata se non dopo il rilascio del nullaosta comunale.

Il titolare dell'impianto realizza il progetto secondo le prescrizioni indicate nel nullaosta.

Entro 10 giorni dalla installazione, comunica la messa in esercizio dell'impianto ed entro 30 giorni da detta comunicazione dà incarico ad un " tecnico competente in acustica", così come previsto dalla Legge 447/95, art. 2, 6° comma, iscritto nelle apposite liste pubblicate nei Bollettini regionali (BUR) ed in possesso del Codice attribuito dal Settore Igiene Ambientale del Comune, di effettuare le misurazione fonometriche, atte a dimostrare il rispetto delle disposizioni vigenti. Entro 10 giorni dal collaudo, deve essere trasmessa apposita certificazione al Comune, redatta e firmata dal suindicato tecnico, attestante l'esito positivo dello stesso nel rispetto del progetto presentato. In caso di collaudo sfavorevole l'esercizio deve essere interrotto fino alla predisposizione di ulteriori misure di contenimento, al fine di rientrare nei limiti previsti.

La disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e la zonizzazione della città sono definiti nell'allegato "D" del presente Regolamento.

#### **3.6.2 Limiti di accettabilità delle vibrazioni**

La misurazione e valutazione delle vibrazione viene effettuata ai sensi delle Norme UNI 9614 "Misura delle vibrazione degli edifici e criteri di valutazione del disturbo".

Ogni altra misurazione deve essere effettuata in base alla Norma ISO 2631.

### **3.7. RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI**

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge quadro n.36 del 22/02/2001 e s.m.i..

#### **3.7.1 Inquinamento elettromagnetico – Generalità**

Le presenti norme valgono per gli apparati in grado di creare campi elettromagnetici in spazi aperti o confinati.

I limiti indicati hanno lo scopo di impedire l'insorgere di effetti nocivi negli individui della popolazione.

#### **3.7.2 Campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.**

Per i Campi elettromagnetici a frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, ad eccezione dei casi previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4, si applica la "Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 21 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE), pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 1999/59.

#### **3.7.3 Campi elettrici e magnetici a frequenza di 50 Hz.**

Per questi si applicano i limiti di campo e di distanza previsti dal D.M. del 10/01/91, dal D.P.C.M. del 23.4.1992. Per i nuovi impianti elettrici o per nuove edificazioni in prossimità di impianti, è



necessario effettuare delle misurazioni per verificare i limiti di esposizione di cui sopra; tali misurazioni dovranno essere eseguite da un tecnico con comprovata esperienza alla presenza di personale dell' A.R.P.A. e/o di personale del Dipartimento di Prevenzione, U.O.I.S.P.

Le misure dovranno essere effettuate obbligatoriamente per i nuovi fabbricati posti a distanza dall'asse della linea, inferiore a 50 metri nel caso di elettrodotti a 150 kV, 80 metri per quelli a 220 kV, 100 metri per quelli a 380 kV.

Per quanto attiene alle modalità di misura o per quanto non previsto dalla normativa citata, si applicano le norme contenute nella normativa tecnica CEI attualmente vigente.

Il rispetto di tali limiti deve intendersi requisito minimo, a cui va affiancato l'obiettivo generale di una riduzione dell'esposizione, ove ciò sia fattibile tecnicamente e a condizioni ragionevoli.

In particolare il contenimento delle esposizioni è prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti al chiuso ed all'aperto, destinati all'infanzia, oltre agli ambienti destinati al ricovero, assistenza, cura e riabilitazione, per i quali valgono le disposizioni contenute nella circolare Clini 03/08/99.

### **3.7.4 Sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi che operano a frequenze tra 100 KHz e 300 GHz.**

Per questi si applica il D.M. 381/98 con relativi limiti e valori di cautela, con particolare riferimento alle esclusioni e vincoli che tale ultima normativa introduce.

### **3.7.5 Radiazione ottica coerente con lunghezza d'onda compresa tra 1 nm e 180 nm**

Si applica la Norma CEI EN 60825-1, la guida per l'utilizzatore fascicolo CEI 1284 G, nonché l'ordinanza del 16 luglio 1998 (G.U. serie Generale n. 167 del 20/07/1998).

Il rispetto di tali limiti deve intendersi requisito minimo, a cui va affiancato l'obiettivo generale di una riduzione dell'esposizione, ove ciò sia fattibile tecnicamente e a condizioni ragionevoli.

In particolare il contenimento delle esposizioni è prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti al chiuso ed all'aperto destinati all'infanzia, oltre agli ambienti destinati al ricovero, assistenza, cura e riabilitazione.

### **3.7.6 Radiazione ottica non coerente con lunghezza d'onda compresa tra 180 nm e 400 nm**

Si applicano le Linee Guida dell'I.r.s.a., pubblicate sul rapporto ISTISAN 87/21 e l'aggiornamento 1989 (HP Vol 56 giugno 89).

Relativamente alle apparecchiature per l'abbronzatura artificiale si applicano invece la norme CEI 60335-2-27, ultima edizione.

Il rispetto di tali limiti deve intendersi requisito minimo, a cui va affiancato l'obiettivo generale di una riduzione dell'esposizione, ove ciò sia fattibile tecnicamente e a condizioni ragionevoli.

In particolare il contenimento delle esposizioni è prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti al chiuso ed all'aperto destinati all'infanzia, oltre agli ambienti destinati al ricovero, assistenza, cura e riabilitazione.

### **3.7.7 Radiazioni non ionizzanti - Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana**

Su tutto il territorio del Comune devono essere rispettati i limiti, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministero dell'Ambiente ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

### **3.7.8 Comunicazioni concenenti l'impiego di apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti in medicina, estetica, disinfezione e sterilizzazione**

Chiunque impieghi apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti a scopo terapeutico, di estetica o per disinfezione e sterilizzazione, con l'esclusione delle apparecchiature ad uso domestico, deve darne comunicazione, entro 20 giorni dall'installazione dell'apparecchiatura, all'U.O.I.S.P. dell'Azienda Sanitaria.

La comunicazione dovrà indicare la marca, il modello e le caratteristiche salienti dell'apparecchiatura. In particolare per laser, marconiterapia, radar terapia e lampade a raggi ultravioletti, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

**Laser Marconiterapia – Radarterapia Radiazioni ultraviolette**  
Classe di appartenenza Frequenza Regione dello spettro di emissione




Lunghezza d'onda d'emissione Potenza nominale Irradianza  
Massima potenza in uscita Tipo di emettitore Densità di flusso radiante  
Per le apparecchiature già installate ed in uso, il termine di presentazione della comunicazione è di  
1 anno  
dall'entrata in vigore del presente Regolamento d'Igiene.

### **3.7.9 Disposizioni finali**

I limiti indicati nel presente Regolamento si intenderanno aggiornati con l'adeguamento alle disposizioni previste nei Decreti attuativi della legge 36/2001, una volta emanati, e a qualsiasi altra disposizione legislativa che dovesse subentrare.

BOZZA USO INTERNO

A circular official stamp is partially visible, with the text "MINISTERO DI GIUSTIZIA" and "UFFICIO DEL...". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



# Città di Capaccio

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)


OGGETTO: 15) REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE SANITA'  
E TUTELA AMBIENTALE - MODIFICA ED INTEGRAZIONI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE - ALEGATA  
BORRA


IL RESPONSABILE

  
PROVINCIA DI


Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



IL RESPONSABILE



Data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CAPACCIO**

*Provincia di Salerno*

*Collegio dei Revisori dei Conti*

**Oggetto: "Regolamento Comunale di Igiene, Sanità e tutela Ambientale – Modifica ed integrazione"**

- ) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale convocato per il giorno 10 Aprile 2015;
- ) Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio;
- ) Visto il parere favorevole del Responsabile Finanziario Dott. Carmine Vertullo;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
- ) visto il Regolamento n. 880 del 07/11/1984;
- ) visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1034, n. 1265;
- ) visto il Testo Unico in materia ambientale, approvato con D.L. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**Esaminati**

i predetti atti così come proposti , dal Responsabile del Servizio,

**considerato**

- che il vigente Regolamento di Igiene del Comune risale al 1984, per cui si ritiene opportuno ed urgente provvedere all' approvazione di un nuovo specifico regolamento in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale, che sostituisce le norme con esso non compatibili del Regolamento n. 880 del 07/11/1984;

**Il Collegio esprime**

il proprio parere favorevole in ordine al Regolamento in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale che si compone di 19 pagine, suggerendo di modificare la codifica dei paragrafi che inizia da 3.1 anziché da 1.



Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, ai Responsabile del Servizio Finanziario.

Capaccio, 09/04/2015

**Dott. Aniello D'Uva**

**Rag. Domenico Ferraro**

**Il Collegio dei revisori**

Aniello D'Uva

Domenico Ferraro



a) Regolamento Comunale di igiene Suioli e tutela Ambientale - Medupea ed integrazione. Il riferimento al punto a) La Commissione prende atto che è stato modificato in parte il Regolamento del Comune di Suioli in riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse ed oppure agricoli.

In riferimento al punto b) La Commissione prende atto del Protocollo d'Intesa tra il Comune di Capaccio ed il Consorzio dei Bonifex Pastora Suiola Sele in riferimento al trasferimento al Comune di Capaccio del progetto denominato "Regolazione confluenza fiume Sele - Colore lucido - adempimento e sistemazione degli argini esistenti del fiume Sele", elaborato e gestito dal Consorzio Bonifex di Pastora;

In riferimento al punto c) La Commissione prende atto delle seguenti modifiche al Piano Urbanistico delle OO.PP. 2015/2017. In particolare è stato modificato il codice 37 sia nell'imposta che nella distribuzione e la tipologia degli impianti (Canto e Cune); è stato eliminato il codice 55 riguardando la realizzazione del Cune municipale; è stato inserito il codice 62 riguardando l'adempimento e manutenzione degli argini del fiume Sele.

In riferimento al punto d) ed e) La Commissione prende atto dei punti disposti in tali punti all'adg. Il Comune Suiola Di Stato chiede di essere messo a conoscenza di tutto l'iter burocratico e progettuale del piano Salsarolo Suiolense "Vaiuolo" a partire dalla prima

Prova a memoria del 07.04.2015

Delibera con effetto il recupero del  
 presso relazioni con relativi progetti di  
 recupero e costo economico per il recupero  
 stesso alle Delibere con i portatori non  
 con cui il recupero sia l'abbattimento e la  
 ricostruzione ex novo del piano edilizio  
 Si trasmette a mezzo di di competenza  
 quanto richiesto dal Comunque D. G. o  
 Si dichiara chiusa la seduta

Il presidente:  
 [Signature]

Il Compositore:  
 [Signature]

Il Segretario:  
 [Signature]

[Signature]

Il giorno 4 del mese di aprile del 2015, uno Placito di  
 Stato in Capaccio si riunisce la Commissione  
 per discutere per competenza gli argomenti previsti all'Adg  
 del C.C. previsti per il giorno 10 aprile p.v.

Sono presenti; oltre all'onorevole Vota E., i seguenti consiglieri:

- Tommaso Annella G., con funzioni di Presidente aggiunto;

- Scatillo Luca;

- Tano Luciano, con funzioni di Presidente;

- Cucco Roberto;

- Tundo Carmine;

- Notta Pasquale;

- De Caro Giovanni;

- Carullo Franco.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla  
 riunione all'Adg del C.C. del 10 aprile p.v. al fine di  
 individuare le materie trattate e gli argomenti da discutere  
 nelle costituite commissione consultiva: pp. 4, 5, 13, 15.

Avvenuto al punto 4 Adg C.C.) Puro atto della proposta, la Commissione  
 dopo ampia discussione, lascia la proposta allegata per la proposta  
 al C.C. per la riunione consultiva, mentre la riunione di un  
 punto al punto 5 Adg C.C.) Puro atto della proposta la  
 Commissione si esprime favorevolmente, salvo la rinuncia  
 della riunione di ulteriore valutazione in C.C.

Avvenuto al punto 2 Adg C.C.) Puro atto della proposta, la  
 Commissione si esprime favorevolmente, salvo la rinuncia  
 della riunione di espletto in C.C.;

COMMISSIONE PER LA P. P. ANGIENALI seduta del 7/4/15

Quanto al punto 15 del C.C. (Proposta come presentata e già emendata in Commissione, si approva con voto favorevole, salvo le riserve espresse dalla minoranza di esponenti in C.C. dopo ulteriore deliberazione.

Nell'altro evento da discutere, la Commissione è conclusa.

Il Segretario  
S. Amici

Al Presidente  
P. Rossi

L'Amministratore

J. Rossi

Il giorno nove del mese di Aprile dell'anno  
 Annullamento, parole del Comune  
 del Capoluogo, si è rinviata la seduta della  
 Commissione Bilancio, opportunamente convocata  
 con nota prot. 12053 del 03-04-2015.

Sono presenti: Componenti: Peaballo, Fano,  
 Rotta, Tereseo, Tommasini, Sabotella, De Caro,  
 Cecca.

Verificata la presenza del numero legale,  
 il presidente dichiara aperta la seduta  
 e passa all'esame dei punti dell'ordine  
 del giorno del Consiglio Comunale per

Punto 4): Impianti produzione elettrica obsoleti  
 e la loro gestione di origine ufficiale -  
 Interventi per impianti PIC e EVEC.

Punto 5): progetto regolamentazione Confluenza  
 Rinnovo Sella - Colare Incano - Adeguamento  
 e adeguazione origini esistenti.

Punto 6): Adesione Piano Triennale ODPP.  
 2015/2017 -

Punto 7): Delibera G.C. n. 60/2015. Provvedimenti.

Punto 8): Richiesta convocazione e.c.  
 nota prot. 3891 del 06-02-2015. "Esandazione  
 Rinnovo Sella del 31-01-2015. Verifica  
 situazione e provvedimento".

Punto 9): Ratifica Delibera di G.C. n. 62 del

06.09.2015 -

Punto 10): Patrizia Delibera di G.C. n° 90  
del 10.03.2015 -

Punto 11): Polo Appalti L.C. PESCO-  
CAPICA - Schema Contratto di Imprendita  
Approvazione.

Punto 12): Joint Pass "Sole Piantini" - Parvalimenti;

Punto 13): Commissione Comunale per le  
Pari opportunità tra uomo e donna -  
Parvalimenti.

Punto 14): regolamento Polizia Municipale -  
approvazione.

Punto 15): regolamento Comunale di  
Pace, Sanità, tutela Ambientale  
edilizia e Integrazione.

Punto 16): Approvazione schema Convenzione  
per la gestione Associate dei servizi SCAS  
e SCIO Sanitari.

Punto 17): regolamento di Polizia Urbana  
per il decoro della Città e la sicurezza  
dei Cittadini - edilizia.

Sui tre ai 17 punti citati, la maggioranza  
optata - e unanimemente si vanno  
di discutere in sede di C.C.

Punto 18): Si assente il presidente -  
Richiesta nota prot. 8233 del 05.03.2015 -

Inel'argomento la Commissione si riserva  
 un'assistenza in sede di C.C.  
 tanto al presidente -  
 nell'altro da decisione, le scelte a  
 esempio -

Al presidente

Adami

Belletti

Al segretario  
 (2)

Adami  
 Belletti

Belletti  
 Adami  
 Belletti

SU REGOLARE CONVOCAZIONE, NELLA SEDE COMUNALE, DEL  
CAPOLUOGO, PALAZZO DI CITTA', SI E' RIUNITA LA COMMISSIONE  
STATUTO E REGOLAMENTO.

SONO PRESENTI: FARROL. - MAZZAR. - PAOLILLO H. - TEDESCO -  
TOMMASINI ARENELLA G. - SABATELLA - DE CARO -  
TARALLO.

SI PASSA ALL'ESAME DEL 13° PUNTO ALL'ODG DEL C.C.  
PRELIMINARMENTE SI PRECISA CHE SVOLGE LE FUNZIONI  
DI SEGRETARIO LA DIPENDENTE FRAIGSE MARIA ANTONIETA  
IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA MARINO ASSENTE DAK LAVORO  
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE OCCORRE SOSTITUIRE DUE  
MEMBRI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA', IN QUANTO  
LA SIG.RA VICIDOMINI MARIA E' ENTRATA A FAR PARTE  
DEL C.C. E IL SIG. GRILLO ERALD SI E' DIMESSO DALLA COMMISSIONE  
IL PRESIDENTE INFORMA CHE IL C.C. E' CHIAMATO A VOTARE  
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DA UN ELENCO CHE AD OGGI NON E'  
STILATO DI PERSONE CHE NE FURONO RICHIESTA.

LA COMMISSIONE LICENZIA IL PROVVEDIMENTO FAVOREVOLMENTE,  
SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO 14 ALLA LEGGE DEL C.C.  
IL PRESIDENTE PRECISA CHE LA COMMISSIONE, NELLA SEDUTA  
PRECEDENTE DEL 31/03/2015 A GIA' LICENZIATO IL  
PROVVEDIMENTO, E' QUINDI, CONFERMA I CONTENUTI IN  
PRESENTE. SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO 17° DEL C.C.,  
IL PRESIDENTE PRECISA CHE ANCHE QUESTA MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO E' STATA GIA' ESAMINATA IN PRECEDENTI  
SEDUTE, E' QUINDI, E' SI RIPORTA ALLE STESSA ~~STESSE~~  
SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO 15° DEL C.C. LA COMMISSIONE  
AVENDO GIA' IN GRANDI LINEE IL REGOLAMENTO DE QUO LO  
APPROFONDISCE ULTERIORMENTE, IN PARTICOLARE, PER QUANDO  
RIGUARDA LE CONCETTI E BELLA PECOULI TEMPORALI DI LETAME, IN  
COMPRESA BIOMASSE AGRICOLE ECC. IN RIFERIMENTO A LEE  
DISTANZE E SI RIPORTA ALLE LEGGI VIGENTI FERMO RESTO VAI

A DISCUSSIONE IN C.C. CHE CERTAMENTE OFFRIRA' SPUNTI  
ANCHE NORMATIVI.

NON AVENDO NULL'ALTRO SU CUI DISCUTERE IL PRESIDENTE  
S. CIOGLIE LA SEDUTA.

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO  
FRANCESCO MARIA ANTONIETTA

io  
u  
lto

178

Su regolare convocazione, nella Sede Sociale del Capoluogo, Palazzo di Arte, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento.

Sono presenti: Tressi L. - MAZZA P. - POCCHI N. - TEDESCHI C. -

VICIDONINI M. - TONNARDI A. - GENOVA G. - SABATINI L. - TARDIO F.

Si passa al riesame del "Regolamento di Polizia Portuale". Il Presidente ricorda che detto Regolamento è stato già oggetto di discussione in C.C. del 30.09.2014, giunta delibera n. 74.

L'argomento, in definitiva, fu rinviato su invito del Sindaco che chiese a questa Commissione di approfondire i temi emersi nel dibattito stesso. La Commissione, con esclusione del Cons. Basello che si assenta, ritiene che il Regolamento "de quo" risponde a quanto previsto dalla normativa vigente e va approvato *pari pari* come proposto in sede del C.C. suberato del 30.09.2014.

Cio' stante la Commissione decide unanime mente detto Regolamento affinché possa essere posto all'ord.g. del C.C.

Dal che è verbale

Il Presidente  
*[Signature]*

Il Segretario verbale  
*[Signature]*

Su regolare convocazione, nella sede comunale del Capoluogo, Palazzo di Città, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento.

Sono presenti: FERRI L. - MAZZA P. - TERRESI C. - TONINELLO G. - SABATELLI L. - TARELLI F. - PIGNORI M. - VICIDONI M. -

Si passa all'esame del "Regolamento in materia di Segreti, Segreti Pubblici e Tutela Ambientale".


Si precisa che questa bozza è uno stralzo del Regolamento di Segreti e Segreti Pubblici che necessita di un'approvazione in tempo brevi perché vi è un'urgenza di aspetti importanti soprattutto nel rispetto dell'ambiente, del suolo e quant'altro.


Il Presidente di lettura dello stralzo punto per punto e tutti i consiglieri esprimono interesse ritenendolo quantomeno aggiornato rispetto al vigente.

Il Presidente consegna copie ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta al fine dell'approfondimento.

Si esprime il voto di approvare questo Regolamento nel prossimo C.C. Il Presidente invita i componenti la Commissione allo studio e all'approfondimento del testo.

La prossima seduta la Commissione tratterà lo stralzo affinché possa essere posto all'ordine del giorno del C.C. Data l'ora tarda, il Presidente sospende la seduta. Del che è verbale.

Il Presidente  


Il Segretario verbalizzante  


## COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

seduta del 07/04/2015

SU REGOLARE CONVOCAZIONE, NELLA SEDE COMUNALE, DEL  
CAPOLUOGO, PALAZZO DILITTA', SI E' RIUNITA LA COMMISSIONE  
STATUTO E REGOLAMENTO.

SONO PRESENTI: FARROL. - MARZAP. - PAOLILLO M. - TEDESCO -  
TOMMASINI. ARENELLA G. - SABATELLA - DE CARO -  
TARALLO.

SI PASSA ALL'ESAME DEL (13°) PUNTO ALL'ODG DEL C.C.  
PRELIMINARMENTE SI PRECISA CHE SVOLGE LE FUNZIONI  
DI SEGRETARIO LA DIPENDENTE FRAIESE MARIA ANTONIETA  
IN SOSTITUZIONE DELLA SIG.RA MARINO ASSENTE DAL LAVORO.  
LA COMMISSIONE PRENDE ATTO CHE OCCORRE SOSTITUIRE DUE  
MEMBRI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA', IN QUANTO  
LA SIG.RA VIGIDOMINI MARIA E' ENTRATA A FAR PARTE  
DEL C.C. E' IL SIG. GRILLO ERALD SI E' DIMESSO DALLA COMMISSIONE.  
IL PRESIDENTE INFORMA CHE IL C.C. E' CHIAMATO A VOTARE  
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DA UN ELENCO CHE ASSOLTAMENTE FU  
STILATO DI PERSONE CHE NE FURONO RICHIESTA.

LA COMMISSIONE LICENZIA IL PROVVEDIMENTO FAVOREVOLMENTE.  
SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO (14) ALLA LEGGE DEL C.C.  
IL PRESIDENTE PRECISA CHE LA COMMISSIONE, NELLA SEDUTA  
PRECEDENTE DEL 31/03/2015 A GIA' LICENZIATO IL  
PROVVEDIMENTO, E' QUINDI, CONFERMA I CONTENUTI IN  
PRESENTE. SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO (17°) DEL C.C.,  
IL PRESIDENTE PRECISA CHE ANCHE QUESTA MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO E' STATA GIA' ESAMINATA IN PRECEDENTI.

SEDUTE, E' QUINDI, SI SI RIPORTA ALLE STESS E. ~~ANCHE~~  
SI PASSA ALL'ESAME DEL PUNTO (15°) DEL C.C. LA COMMISSIONE,  
AVENDO GIA' IMBRANDITO IL REGOLAMENTO DE QUO LO  
APPROFONDISCE ULTERIORMENTE, IN PARTICOLARE, PER QUANDO  
RIGUARDA LE CONCAIE BELLA A CONCOLI TEMPORALI DI LETAME, IN  
COMPRESA BUOMASSE PERIODE ECC. IN RIFERIMENTO ALLE  
DISTANZE SI RIPORTA ALLE LEGGI VIGENTI FERMO RESTANDO

LA DISCUSSIONE IN C.C. CHE CERTAMENTE OFFRIRA' SPUNTI  
ANCHE NORMATIVI.

NON AVENDO NULL'ALTRO SU CUI DISCUTERE IL PRESIDENTE  
S. COGLIE LA SEDUTA.

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

IL SEGRETARIO  
FRANCESCA KARLA ANTONIETTA

10  
4  
110